

### COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

Numero	Data
46	29/11/2013

## DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

**GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2013 DETERMINAZIONI** 

## **Originale**

L'anno **2013** addì **29** del mese di **Novembre** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

## All'appello risultano

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
COLOMBO ANTONIO	SI	TRABUCCHI GIOVANNI	NO
GALBIATI FILIPPO	SI	PIROVANO GUIDO	SI
ZARDI LUCIANO	NO	NANNINI SARA	SI
COGLIATI RODOLFO	SI	RIVA GIULIANO	SI
COMI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	NO
SIRONI ALFIO	SI	VIGANO' GIANNI MARIA	SI
PIROVANO ERMENEGILDO	SI	VISCARDI CLAUDIO	NO
LABADIA NICOLA	SI	CANTU' ALBERTO	SI
BRAMBILLA DARIO	SI	RAMPIN ROSANNA	SI
BIFFI MARA	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
BAIO ENRICA	NO		

Totale presenti 16 Totale assenti 5

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **ANTONIO COLOMBO**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

#### GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2013 DETERMINAZIONI

\_\_\_\_\_\_

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di CASATENOVO la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi di natura tributaria:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA;
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-MECA;

CHE con la seguente deliberazione veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012: delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08-05-2012.

#### **TENUTO CONTO che:**

- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
- delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, risulta in sintesi:
- a) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- b) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
- d) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- e) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- f) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

g) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

#### PRESO ATTO che:

Dalle norme di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2013, comma 4-quater convertito in Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013) "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", risulta quanto segue:

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES): 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ATTESO che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di CASATENOVO di <u>applicare LA DEROGA</u> prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), <u>e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:</u>

- a) TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- b) (5%) ADDIZIONALE ex-ECA;
- c) (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-MECA;

**DETERMINATI i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come da prospetto allegato,** dal quale si evince che la copertura della percentuale dei costi è pari al 98,57%;

#### DATO ATTO, altresì, che:

- sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, <u>il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES</u> precedentemente approvati ;
- restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

- resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**RITENUTO,** pertanto, di rimodulare, per l'anno 2013, ai fini TARSU, le rate e scadenze del 2° acconto e saldo, già stabilite ai fini TARES con deliberazione n. 40 del 27/09/2013 avente per oggetto: "VARIAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 18 GIUGNO 2013 PER RETTIFICA DELLE RATE DI VERSAMENTO TARES, come segue:

N. rata applicando le tariffe tarsu	scadenza	descrizione
maggiorazione statale €. 0,30/mq di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 conv. In L. n. 214/2011	16/12/2013	
Saldo	31/01/2014	incasso % conguagliato con quanto già versato con il primo acconto con scadenza 30-09-2013

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica:
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

**Preso atto** che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione e Tributi in data 21 Novembre 2013, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

**Udita** la Relazione dell'Assessore al Bilancio, Sig. Brambilla Dario e che, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5<sup>^</sup> comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), non viene qui materialmente riportata perché nel rispetto di tale normativa è ricompresa nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

#### Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 13 favorevoli e n. 3 contrari (Rampin Rosanna-Riva Giuliano-Pellegrini Marco), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### **DELIBERA**

- 1) di <u>applicare LA DEROGA</u> prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), <u>e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare</u> il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, nº 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA;
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-MECA;
- 2) DI DETERMINARE I COSTI DEL SERVIZIO E LE RELATIVE TARIFFE TARSU/TIA 2013 come da prospetto allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la copertura della percentuale dei costi è pari al 98,57%;
- 4) di dare atto, altresì, che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- **5) Ritenuto, di rimodulare, per l'anno 2013**, ai fini TARSU, **le rate e scadenze del 2º acconto e saldo, già stabilite ai fini TARES** con deliberazione n. 40 del 27/09/2013 avente per oggetto: "VARIAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 18 GIUGNO 2013 PER RETTIFICA DELLE RATE DI VERSAMENTO TARES, **come segue:**

N. rata applicando le tariffe tarsu	scadenza	descrizione
maggiorazione statale €. 0,30/mq di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 conv. In L. n. 214/2011	16/12/2013	
Saldo	31/01/2014	incasso % conguagliato con quanto già versato con il primo acconto con scadenza 30-09-2013

- 6) di stabilire che non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES precedentemente approvati ;
- 7) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;
- **8) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 9) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali:
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA;
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-MECA;

- **10)** di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 11) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 13 favorevoli e n. 3 contrari (Rampin Rosanna-Riva Giuliano-Pellegrini Marco), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267.

\*\_\*\_\*\_\*\*\_\*\_\*

Si dà atto che alle ore 20,36 arriva in aula l'Assessore Zardi Luciano, presenti 17.

## COMUNE DI CASATENOVO Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 46 DEL 29/11/2013

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 21.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE F.to Adriano Usuelli

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 21.11.2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
F.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

# IL PRESIDENTE COLOMBO ANTONIO

# IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA					
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).					
Casatenovo, lì					
IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO					
N. Reg. Pubblicazioni					
ESTREMI di ESECUTIVITA'					
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA					
che la presente deliberazione:  - è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal					
Odsatemovo, ii					

IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO